



Decisione n.94 del 13 novembre 2025

OGGETTO: Dott.ssa (OMISSIS) - Richiesta di riesame denegato accesso documentale ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 241/90 - Comune di (OMISSIS) - (202517033)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.ii.mm. ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale), nonché la L.R. 20 ottobre 1995 n.126 (Istituzione del Difensore Civico);

VISTA la nota del 26/09/25 con la quale Dott.ssa (OMISSIS) si è rivolta a quest'Ufficio per chiedere il riesame ai sensi dell'art.25 della L.241/90, del denegato accesso opposto dal Comune di (OMISSIS), alla richiesta finalizzata ad ottenere accesso alla documentazione inerente il sopralluogo effettuato da funzionari comunali in data 27/03/25 finalizzato a verificare l'esistenza di eventuali abusi edilizi alla stessa imputabili;

ACCERTATO che i termini per la presentazione del riesame *ex lege* sono stati rispettati e non è stato proposto ricorso al TAR e che, pertanto, la domanda è ammissibile;

VISTA la nota prot. n.2475 del 09/10/25 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato la predetta Amministrazione a fornire le ragioni ostative al rilascio della citata documentazione nel termine di 15 giorni;

VISTA la nota prot. n.7212 del 14/10/25 con la quale, il Responsabile del Servizio di P.L. in riscontro alla richiesta di questa Difesa Civica, ha comunicato che *“gli atti richiesti dalla D.ssa (OMISSIS), sono stati inviati a mezzo Pec alla Procura della Repubblica di (OMISSIS) in data odierna. Si comunica altresì che trattandosi di atti di Polizia Giudiziaria non possono essere rilasciati da questo ente ai sensi dell'art.*

24 com. VI lettera c L. 241/1990. Pertanto, l'eventuale richiesta di visione o accesso dovrà essere inoltrata direttamente alla Procura competente”.

RILEVATO IN DIRITTO

- che il diritto di accesso, quale *“diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”* (art. 22, co.1, lett. a), L. n.241/1990), è esercitabile da tutti i *“soggetti [...] che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”* (art. 22, co.1, lett. b), L. n.241/1990);
- che l'articolo 24 della predetta L. n.241/90, ultimo comma, stabilisce che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”* (c.d. accesso difensivo o defensionale);
- che *“Per l'accesso ai documenti amministrativi devono sussistere contemporaneamente un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso giuridicamente tutelato, un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione e, nelle ipotesi di accesso difensivo, che lo stesso sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici.”* (Sentenza n.2900 del 27 marzo 2024, VI Sezione del Consiglio di Stato);
- che in tema di accesso defensionale ex art.24, c.7, i Giudici amministrativi hanno precisato che *“...la concezione ampia del diritto di difesa, postula che il diritto all'accesso non possa essere ostacolato qualsiasi volta in cui sussista la possibilità che dall'ostensione dei documenti derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive, dovendosi comunque verificare la potenziale utilità, in astratto, e non in concreto. Il richiedente l'accesso agli atti non è tenuto a dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità che può trarre dalla conoscenza dei documenti di cui si chiede l'esibizione”* (TAR Lazio, Roma, Sez. I Sent. n.6654 del 05/04/2024);
- che per questo, la Prima Sezione del TAR Lazio, Roma, colla sentenza n.6660 del 5 aprile 2024, ha ribadito come debba *“...essere riconosciuta dall'ordinamento una tutela preminente all'accesso defensionale ovvero all'accesso documentale*

propedeutico alla migliore tutela delle proprie ragioni in giudizio, considerato che l'interesse con esso perseguito prevale anche su eventuali interessi contrapposti, e in particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi”;

- che per il TAR Campania, Salerno, sentenza n.746 del 28 marzo 2024, *“il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientarsi sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici; pertanto, può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel corso del quale siano da utilizzare gli atti”*. Nel caso de quo, l'ostensione e l'estrazione dei documenti è necessaria *“...per curare o difendere...”* gli interessi giuridici della richiedente (Consiglio di Stato Sez. VI, Sent. n. 2900 del 27/03/2024);
- che il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sent. del 28/10/2016, n. 4537 relativamente alla non ostensibilità degli atti di Polizia Giudiziaria ha stabilito che: *“ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera a) della legge n. 241/90 come sostituito dall'art. 16 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge. In particolare, i documenti prodotti o detenuti dall'Amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall'art. 329 c.p.p. in base alla quale sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”*;
- che la segretezza copre singoli atti di indagine o una loro sequenza e permane non oltre l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art.415bis c.p.p.;
- che, quindi, nell'ipotesi in cui l'atto richiesto sia qualificabile quale atto giudiziario e pertanto sottoposto al segreto istruttorio ex art.329 c.p.p., questo risulterebbe sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 24 legge 241/1990 in quanto coperto da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari, fatte salve eventuali richieste di proroga indagini assentite;

RITENUTO:

- che nel caso di specie sussistano, ex art.22 della L. n.241/90, i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione;
- che, in particolare, la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;
- che gli atti sono detenuti dal Comando di Polizia Locale del Comune di (OMISSIS) e quindi facilmente reperibili.

Tutto quanto sopra precisato in fatto e diritto

DECIDE

che l'istanza di riesame del denegato accesso del Dott.ssa (OMISSIS), volta ad ottenere dal Comune (OMISSIS) l'ostensione della documentazione indicata in premessa, è **RIGETTATA**;

DISPONE

che la presente decisione sia inviata a cura dell'Ufficio all'Istante e al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale

- Avv. Umberto Di Primio -

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.